



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/05/2009

=====

ADDI' 29/05/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
KONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIRABDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTE: MARRAZZO - ASTORRE - COPPOTELLI - COSTA - DE ANGELIS - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 426

Oggetto:

Criteri e modalità di accesso alle prestazioni di cui all'art. 3 comma 1 della legge regionale n.4 del 20 marzo 2009 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati)



426 29 MAG. 2009 *P*

OGGETTO: criteri e modalità di accesso alle prestazioni di cui all'art. 3 comma 1 della legge regionale n.4 del 20 marzo 2009 (*Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati*)

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale a "Lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili";

VISTI:

- Lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento di Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo regionale;
- la Legge Regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modificazioni, "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro";
- la legge regionale n.4 del 20 marzo 2009 (*Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati*);
- il Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 20 marzo 2009 n.4;

CONSIDERATO che l'art. 5 della richiamata legge regionale n.4 del 2009 stabilisce, al comma 3, che *entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all'età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa.*



426 29 MAG. 2009 P.2

RITENUTO necessario definire i criteri e le modalità di cui all'art. 5, comma 3 della Legge regionale n.4 del 2009 precisati nell'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante criteri per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 5 comma 3 della legge regionale n.4 del 20 marzo 2009 (*Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati*) che consta di 3 pagine;

ESPERITE le procedure individuate al richiamato art. 5, comma 3 legge regionale n.4 del 2009;

all'unanimità,

Per quanto espresso in premessa,

DELIBERA

di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante criteri per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 5 comma 3 della legge regionale n.4 del 20 marzo 2009 (*Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati*) che consta di 3 pagine

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it e www.portalavoro.regione.lazio.it


Allegato A -
criteri.doc

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 17 0 GIU. 2009






ALLEG. alla DELIB. N. 426 *JB*
29 MAG. 2009
DEL

Allegato A

Criteri per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 20 marzo 2009, n.4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati)''.



Art. 1 – Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Le Province formano le graduatorie previste dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati)'', nonché dall'articolo 5 del Regolamento recante "Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n.4'', ammettendo i beneficiari indicati al comma 3.
2. Le Province formano le graduatorie del comma 1 sulla base dei punteggi indicati all'articolo 2.
3. Ai fini del comma 1 si individuano come beneficiari i disoccupati, inoccupati e lavoratori precariamente occupati di età compresa fra anni 30 e 44

Art. 2 – Assegnazione dei punteggi e definizione dell'ordine di precedenza per la formazione delle graduatorie

1. Le Province assegnano ad ogni richiesta il punteggio totale derivante dall'applicazione del successivo comma 2.
2. I punteggi assegnati ai beneficiari di cui al comma 3 dell'articolo 1, in base ai quali formulare le graduatorie ivi previste al comma 1 sono indicati nella tabella che segue:

*Questo documento è
composto da 3 pagine
ed è conforme all'originale
Lea Battistoni*

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Lea Battistoni





Condizione		Punteggio
a.	disoccupato / lavoratore precariamente occupato	9
b.	inoccupato	4
c.	soggetto in possesso di stato di disoccupazione da oltre 24 mesi	2
d.	sesso femminile	2 <input type="checkbox"/> 3
e.	nucleo familiare monoreddito	1
f.	nucleo familiare monoparentale con prole a carico	3 <input type="checkbox"/> 2
g.	per ciascun familiare a carico maggiorenne	1
h.	per ciascun familiare a carico minorenni	2
i.	per ciascun familiare a carico con disabilità	3
j.	richiedente con disabilità	3
k.	soggetto in dichiarata emergenza abitativa	2

3. Il punteggio di cui alla lettera c. può essere cumulato con quello relativo alla lettera a. e alla lettera b. .
4. I punteggi di cui alle lettere e. ed f. della tabella non sono fra loro cumulabili.
5. Il punteggio di cui alla lettera i. non è cumulabile con quelli delle lettere g. e h. in relazione al medesimo soggetto con disabilità.
6. Ai fini dell'applicazione delle lettere i. e j. si assumono a riferimento le percentuali minime di invalidità indicate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
7. A parità di punteggio ha la precedenza in graduatoria il soggetto con il reddito ISEE più basso.
8. A parità di punteggio e di reddito ISEE la precedenza sarà stabilita secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande.





Art. 3 – Altre disposizioni

1. Le Province formano un'unica graduatoria provinciale dei beneficiari dell'articolo 1, utilizzando i criteri, i punteggi e le priorità previsti agli artt. 1 e 2.
2. I richiedenti all'atto della presentazione dell'istanza precisano, attraverso autocertificazione, in quali condizioni individuate all'articolo 2 rientrino.
3. Le Province verificano l'autenticità delle dichiarazioni di quanti, sulla base della graduatoria del comma 1, siano ammissibili al finanziamento del reddito minimo.

